



La Vigor Lamezia ricorre al Collegio di Garanzia: “Rinviate le gare del Messina”

## Descrizione

Il **Collegio di Garanzia dello Sport** ha ricevuto oggi il ricorso presentato dalla società **Vigor Lamezia s.r.l.** contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (**F.I.G.C.**), la **Procura Federale** della F.I.G.C., la **Lega Italiana Calcio Professionistico**, la **Lega Nazionale Dilettanti**, il Dipartimento Interregionale e/o la Lega Nazionale Dilettanti, nonché contro l'**A.C.R. Messina s.r.l.**, il **F.C. Forlì s.r.l.**, il **San Marino Calcio s.r.l.** e l'**Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.** per la riforma e/o l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari monocratiche, della decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., pubblicata, con le motivazioni, sul C.U. n. 021/CFA del 9 settembre 2015, con la quale, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore Federale e dalla A.C.R. Messina s.r.l. avverso la decisione di primo grado (che aveva riconosciuto, a carico della ricorrente, la responsabilità diretta, per la violazione ascritta al suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, sig. **Claudio Arpaia**, nonché la responsabilità oggettiva, per l'addebito attribuito al proprio direttore sportivo, sig. **Fabrizio Maglia**, e la responsabilità oggettiva, per le inadempienze imputate al sig. **Felice Bellini**, con irrogazione della sanzione di cinque punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione 2015/2016, e l'ammenda di € 25.000,00) sono state inflitte alla ricorrente Vigor Lamezia la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica nel Campionato di Lega Pro, Divisione Unica 2014/2015 – Girone C, con conseguente assegnazione al Campionato di Serie D per la stagione 2015/2016 e l'ammenda di € 30.000,00.



Un undici titolare della Vigor Lamezia

La ricorrente chiede che venga accertata e dichiarata l'illegittimità della suddetta decisione della Corte



FIGC e, per l'effetto, che sia disposto l'annullamento, con integrale cancellazione della stessa Vigor;

inoltre, è esclusa la responsabilità diretta in illecito sportivo a proprio carico, per la condotta ascritta al sig. Arpaia e, per l'effetto, che venga limitata la sanzione con una lieve ammenda, in misura comunque inferiore a quella irrogata in sede endofederale;

conseguentemente che sia disposta la riammissione della società istante al Campionato di Lega Pro – Divisione Unica, 2015/2016, anche in sovrannumero, e che siano annullati, altresì, tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi alla impugnata pronuncia;



L'avvocato napoletano Eduardo Chiacchio assiste la Vigor Lamezia

in particolare, si chiede l'annullamento della delibera del Consiglio Federale FIGC, di cui al C.U. n. 111/A del 1 settembre 2015, nella parte in cui prevede la sostituzione della Vigor Lamezia s.r.l. con l'A.C.R. Messina s.r.l. nel Campionato di Lega Pro Divisione Unica 2015/2016, fatta salva l'eventuale riammissione in sovrannumero della ricorrente;

nonché, in via cautelare: che sia sospesa l'esecutività e l'esecuzione dell'impugnata decisione di secondo grado e sia disposta l'ammissione della Vigor Lamezia al Campionato di Lega Pro 2015/2016; che siano differite le prossime gare dei Campionati di Lega Pro e di Serie D o, in subordine, quelle dei soli gironi in cui risultano inserite, rispettivamente, la A.C.R. Messina s.r.l. in Lega Pro, e la Vigor Lamezia s.r.l., in Serie D ovvero, in via ulteriormente gradata, quelle che dovrebbero vedere impegnate le due menzionate compagini, a data successiva al 16 settembre 2015 e/o comunque a data posteriore alla pronuncia sulle richieste cautelari.

## Categoria

1. Calcio
2. Lega Pro

## Tag

1. Acr Messina
2. Coni
3. Lega Pro
4. Vigor Lamezia

## Data di creazione

1  
A  
fs



default watermark